



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 08/04/2021

### FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 2.07.2013, ammontava ad € 35.640,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 297,00 ciascuna.

È pacifico tra le parti che, nel mese di giugno 2018, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 18.348,02, dopo n. 48 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e riferito alla data del 30.06.2018.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 14.05.2020, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 14.12.2020, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati per la somma totale di € 1.877,06, a titolo di:

- *“Commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del contratto”;*
- *“Commissioni a [intermediario] in qualità di mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento”;*
- *“Provvigioni all'intermediario del credito”;*
- *“Premi assicurativi”.*

Chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali come per legge, *“il tutto con ristoro delle spese legali del presente procedimento ex DM 55/2014, oltre accessori di legge”.*



Nelle controdeduzioni, l'intermediario:

- ha evidenziato che il contratto prevede una chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*;
- ha eccepito la natura *up front* della “*Commissioni (...) in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento*” e della “*Provvigione intermediario del credito*”;
- ha contestato l'applicabilità al caso di specie della c.d. sentenza “Lexitor” della CGUE in quanto: la stessa interpreta l'art. 16 della direttiva Europea e non la normativa di recepimento della stessa; le direttive europee non hanno efficacia orizzontale nei rapporti tra privati; l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi sino ad una interpretazione *contra legem* del diritto nazionale; la Corte di Cassazione ha ribadito il primato del criterio di interpretazione letterale della norma laddove esso “*sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato*”; il disposto dell'art. 125-sexies è chiaro nel circoscrivere il diritto del consumatore al rimborso di quei costi ancora “*dovuti per la vita residua del contratto*”; attribuisce una tutela eccessiva al consumatore con una correlativa penalizzazione delle ragioni del finanziatore; non può avere applicazione retroattiva, con particolare riferimento ai “*rapporti contrattuali sorti prima della pubblicazione di detta sentenza e a tale data finanche già estinti, come nel caso di specie*”; per sua stessa ammissione, tale sentenza non è applicabile a “*costi non unilateralmente determinati dal finanziatore*”, che pertanto l'intermediario subisce per effetto dell'imposizione da parte di terzi o di sua contrattazione con terzi; in tal caso la Banca d'Italia avrebbe impartito per un decennio istruzioni *contra legem*; determinerebbe effetti paradossali in quanto introducendo un “*sopravvenuto, inatteso e incerto onere restitutorio*” causerebbe un “*incremento dei compensi provvigionali e, soprattutto, maggiori incertezze e opacità per il consumatore, in un settore vitale, delicato e irrinunciabile per le famiglie italiane*”; l'accoglimento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia verrebbe a collidere con: i) il principio di certezza del diritto e il suo corollario della tutela del legittimo affidamento; ii) la tutela della proprietà, intesa come pacifico godimento dei propri beni secondo norme precise e prevedibili nella loro applicazione; iii) libera concorrenza, dal momento che nei vari paesi UE il termine di prescrizione per la richiesta, da parte dei consumatori del maggiore rimborso si prescrive con scadenze diverse; iv) divieto di discriminazione, nella misura in cui solo per il credito al consumo si viene ad incidere sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti dal professionista e ad imporre a quest'ultimo di restituire al consumatore che recede parte dei corrispettivi per prestazioni già interamente seguite quanto invece nella generalità dei rapporti tra consumatori e professionisti ciò non accade;
- con riferimento alla polizza assicurativa rischio vita, ha evidenziato che la Compagnia Assicurativa ha già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di € 98,31;
- con riferimento alla polizza assicurativa rischio impiego, ha riferito di aver già rimborsato quanto comunicato dalla Compagnia Assicurativa in base alle condizioni generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate;
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese di assistenza legale.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con le repliche, parte ricorrente, dopo aver nuovamente richiamato quanto espresso dalla sentenza Lexitor, ha insistito nell'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso.

## DIRITTO



Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 17 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)"*.

La contestazione dell'intermediario basata sulla pretesa inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea nei rapporti tra privati, è del tutto infondata, come precisato ed ampiamente illustrato dallo stesso Collegio di Coordinamento, per cui le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-sexies TUB, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili,



per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

Nella specie, pertanto, sono rimborsabili le commissioni "in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento" e le "provvigioni dell'intermediario del credito" secondo il criterio della curva degli interessi, essendo di natura *up front* come da costante orientamento dei Collegi ABF. Devono essere retrocessi secondo il criterio *pro rata temporis* le commissioni "in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento" che risultano di natura *recurring*, oltre agli "oneri assicurativi rischio vita e rischio impiego", per i quali l'intermediario non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare un criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* cui abbia aderito ex ante il cliente.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,88%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni X in qualità di mandataria per il perfezi				748,44	Upfront	38,88%	290,96		290,96
Commissioni X in qualità di mandataria per il perfezi				748,44	Recurring	60,00%	449,06	449,40	-0,34
Provvigioni dell'intermediario del credito				1.782,00	Upfront	38,88%	692,77		692,77
Oneri assicurativi rischio vita				244,13	Recurring	60,00%	146,48	98,31	48,17
Oneri assicurativi rischio impiego				354,44	Recurring	60,00%	212,66	86,86	125,80
<b>Totale</b>				<b>3.877,45</b>					<b>1.157,37</b>

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 1.157,00, applicando il criterio di arrotondamento contenuto nelle modifiche alle Disposizioni ABF con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali a favore di parte ricorrente (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5304/2013 e n. 6167/2014), mentre non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali,

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.157,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA